



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

FONDO FEASR

Dotazione finanziaria: €. 2.200.000,00

Annualità 2024

Sommario

1.	SCHEDA DI SINTESI.....	4
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3.	DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO.....	6
4.	OBIETTIVI ED INTERVENTI AMMISSIBILI	7
4.1	Obiettivi	7
4.2	Interventi ammissibili.....	7
5.	AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....	7
6.	DEFINIZIONI.....	7
7.	BENEFICIARI DEGLI AIUTI.....	8
8.	DESTINATARI DELLA CONSULENZA	8
9.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
9.1	Requisiti del beneficiario.....	9
9.2	Requisiti del progetto di consulenza	10
9.3	Ambiti di consulenza ammissibili	12
10.	INCOMPATIBILITÀ.....	13
11.	CAUSE DI ESCLUSIONE	14
12.	DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO	14
13.	PROFILI FINANZIARI	15
13.1	Budget assegnato	15
13.2	Aliquota ed importo dell'aiuto.....	15
14.	SPESE AMMISSIBILI	16
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	16
15.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno.....	16
15.2	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	18
16.	DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO	18
16.1	Assegnazione delle domande per la valutazione	19
16.2	Ricevibilità delle istanze.....	19
16.3	Ammissibilità delle istanze	20
16.4	Verifiche Aiuti di Stato per le imprese forestali	21
16.5	Valutazione di merito	21
16.6	Graduazione	23
16.7	Concessione dei benefici	23
16.8	Domanda di pagamento.....	24
16.8.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	24

16.8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	25
16.8.3 Istruttoria della domanda di pagamento e liquidazione del contributo.....	25
16.9 Varianti	26
16.10 Proroghe.....	27
16.11 Controlli	27
17 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	27
18 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	28
19 DECADENZA, RIDUZIONI E SANZIONI	29
20 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI.	30
21 ERRORE PALESE.....	32
22 RECLAMI E RICORSI	32
23 ULTERIORI INFORMAZIONI.....	33
23.1 Responsabile del procedimento amministrativo	33
23.2 Riferimenti e contatti.....	33
23.3 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	34
23.4 Disposizioni finali.....	36
23.5 Pubblicazioni.....	36
24 ALLEGATI.....	36
ALLEGATO 1	37
ALLEGATO 2	42
ALLEGATO 3.....	45
ALLEGATO 4.....	49
ALLEGATO 5.....	54
ALLEGATO 6.....	57
ALLEGATO 7.....	60
ALLEGATO 8.....	62

1. SCHEDA DI SINTESI

BENEFICIARI

Soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati.

ATTIVITÀ FINANZIATE

Fornitura di servizi di consulenza di natura tecnico – professionali alle imprese agricole e forestali, parzialmente anche in forma aggregata, su aspetti economici, ambientali, sociali e della transizione digitale, nonché fornitura di informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate.

MODALITÀ E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale con un'intensità pari al 100% delle spese riconosciute sulla base dei costi standard, stabiliti in 62 €/ora di consulenza, per un valore massimo non superiore a 2.170,00 euro per azienda agricola o forestale interessata. L'intervento sovvenzionato deve essere realizzato e concluso entro i 12 mesi a partire dal giorno successivo alla data di notifica della concessione del sostegno.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a € 2.200.000,00.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Dodici mesi dal giorno successivo alla data di notifica della concessione del sostegno.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 202/1 del 7 giugno 2016;
2. Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
3. Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
5. Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
6. Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
7. Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
8. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016;
9. Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
10. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
11. Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
12. Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) 2023-2027 approvato con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione europea del 02/12/2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23/10/2023;
13. DGR n. 104 del 15/02/2024 “Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "Versione 2".
14. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale, si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni riferite alla programmazione 2014-2022:

- a) Circolare AGEA Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, di cui alle note AGEA Prot. n. 75343 del 11/11/2021 e Prot. n. 0013145 del 17/02/22;

3. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO

1. L'Intervento SRH01 del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria (PSP) 2023 – 2027 e del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo 2023 – 2027 persegue, quale obiettivo specifico trasversale della PAC, l'ammodernamento del settore agricolo e forestale e delle aree rurali, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione, incoraggiandone l'utilizzo.
2. L'Intervento SRH01 "*Erogazione dei servizi di consulenza*", in particolare, sostiene l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, forestali e operanti nelle aree rurali allo scopo di soddisfare le loro esigenze di supporto su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche e forestali esistenti.
3. Il presente Avviso Pubblico regola l'attuazione dell'Intervento SRH01 "*Erogazione dei servizi di consulenza*" del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria (PSP) 2023 – 2027 e del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo 2023 – 2027, definendo i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte delle imprese agricole e forestali.
4. Per imprese agricole si intendono le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come meglio definiti nell'Allegato 1 al Reg. (UE) n. 1308/2013, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, con sede legale e/o operativa attiva nella Regione Abruzzo e codice di attività 01 secondo la codifica ATECO 2007.
5. Per imprese forestali si intendono le imprese, singole o associate, come definite dall'art. 3, comma 2, lettera q) del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (D. Lgs. 03/04/2018, n. 34), ossia le imprese iscritte nel Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con codice 02 secondo la codifica ATECO 2007, che esercitano un'attività economica nel settore forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale. Non è richiesta l'iscrizione ad elenchi o albi delle imprese forestali regionali poiché non ancora istituiti nella Regione Abruzzo.
6. Ai sostegni previsti dal presente Avviso pubblico facenti riferimento alle imprese agricole, ai sensi dell'art. 145, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115 non si applicano gli artt. 107, 108 e 109 del TFUE in materia di Aiuti concessi dagli Stati.
7. Ai sostegni previsti dal presente Avviso pubblico facenti riferimento alle imprese forestali, si applica il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8. In ogni caso gli Organismi di consulenza rappresentano i beneficiari del sostegno e i destinatari della consulenza i destinatari degli aiuti di Stato laddove applicabili.
9. Tutti gli atti e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale regionale, nella Sezione Agricoltura caccia e Pesca raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

4. OBIETTIVI ED INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico finanzia l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole e forestali in stretto collegamento, in termini funzionali, con gli altri interventi dell'AKIS quali: SRG01, SRH02, SRH03, SRH04, per le cui schede intervento si rinvia al CSR 2023 - 2027, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione.

4.2 Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili e le relative spese ammissibili comprendono:
 - a) consulenze su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali;
 - b) diffusione delle innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca;
 - c) consulenza specialistica in materia di digitalizzazione aziendale.

5. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. L'Intervento si applica su tutto il territorio regionale.

6. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa unionale in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), valgono le seguenti definizioni:
 - a) **«sistema di consulenza aziendale»:** il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 15, comma 1, del Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2115 del 02/12/2021 che contempla come minimo tutti gli ambiti di cui al comma 4 del medesimo art. 15, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specificità di ciascun territorio e la disponibilità di risorse finanziarie;
 - b) **«servizi di consulenza»:** l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza su aspetti economici, ambientali, sociali e digitali tenendo conto delle pratiche esistenti;

- c) «**destinatario del servizio**»: impresa agricola o forestale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «**organismo di consulenza**»: l'organismo pubblico o privato selezionato per prestare i servizi di consulenza negli ambiti definiti all'art. 15, comma 4, del Reg. (UE) 2021/2115, dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato nonché di esperienza ed affidabilità nei settori in cui prestano consulenza;
- e) «**ambiti di consulenza**»: ambiti di cui dall'art. 15, comma 4, del Reg. (UE) 2021/2115, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «**consulente**»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «**riconoscimento**»: l'accertamento del possesso da parte delle imprese, costituite anche in forma societaria, delle società e dei soggetti costituiti con atto pubblico nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale, dei seguenti requisiti:
 - I. abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nella Regione Abruzzo;
 - II. contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale, secondo il settore di intervento;
 - III. dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'art. 15, comma 4, del Reg. (UE) 2021/2115, che non siano in posizioni di incompatibilità ovvero non svolgano alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni (sono considerati in possesso di adeguati qualifiche e regolarmente formati ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nonché i docenti delle Università e delle scuole secondarie di secondo grado per i rispettivi ambiti di insegnamento);
- h) «**progetto di consulenza**»: il documento predisposto da un organismo di consulenza ed allegato alla domanda di sostegno nel quale sono indicati i destinatari dei servizi, i relativi ambiti di consulenza per ciascun destinatario e le ulteriori informazioni dettagliate nel successivo paragrafo 9.2.

7. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

1. Nell'ambito del presente avviso possono beneficiare del sostegno gli organismi ed i prestatori di servizi di consulenza, sia pubblici che privati, riconosciuti ai sensi del precedente Art. 6, comma 1, lett. g) ed in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nell'Art. 9.1 del presente Avviso.
2. In particolare, tra gli organismi privati di consulenza aziendale, rientrano le imprese, anche costituite in forma societaria, le società ed i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

8. DESTINATARI DELLA CONSULENZA

1. I destinatari dell'attività di consulenza sono:
 - a) le imprese agricole attive nella produzione primaria di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA ed in possesso di partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) muniti di fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di validazione. Qualora l'impresa agricola abbia natura associativa (nella forma di società di persone, di capitali o

- cooperativa), la stessa dovrà riportare la dicitura “società agricola” nella ragione/denominazione sociale ed avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile (codice ATECO 01);
- b) le imprese forestali iscritte nel Registro delle imprese, con codice ATECO 02, che esercitano prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, muniti di fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato mediante la sottoscrizione della scheda di validazione;
2. Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale ed almeno il 51% della superficie aziendale) deve insistere sul territorio della Regione Abruzzo.
 3. Il destinatario può aderire ad un solo progetto di consulenza a valere sul presente avviso pubblico, indipendentemente dall’ambito (o dagli ambiti) di consulenza prescelto. Il riscontro dell’adesione in più progetti di consulenza ne determina l’esclusione da ogni beneficio e la conseguente riduzione del sostegno concesso agli Organismi di consulenza titolari dei progetti di consulenza cui lo stesso destinatario ha aderito.
 4. Come previsto dall’Allegato b) alla Determinazione Direttoriale DPD/28 del 30/01/2024, avente ad oggetto l’approvazione del cronoprogramma dei bandi per il CSR 2023/2027, nell’ammissione ai progetti di consulenza redatti dagli Organismi di consulenza è data priorità alle imprese agricole e forestali beneficiarie (ossia la cui domanda di sostegno risulta ammissibile e finanziabile) dei seguenti interventi: **SRA01** - Produzione integrata, **SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, **SRA06** - Cover crops, **SRA16** - Banche del germoplasma, **SRA18** - Impegni per l’apicoltura, **SRA19** - Riduzione impiego fitofarmaci, **SRA30** - Benessere animale. Per quest’ultimo intervento occorre tener conto della consulenza del veterinario aziendale e dell’alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale al fine di scongiurare la sovrapposizione delle consulenze.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le condizioni di ammissibilità riguardano i requisiti del beneficiario, i requisiti del progetto di consulenza e gli ambiti di consulenza. La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l’inammissibilità della domanda di sostegno.

9.1 Requisiti del beneficiario

1. L’Organismo di consulenza beneficiario deve:
 - a) possedere almeno una sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) contemplare, tra le proprie finalità statutarie, le attività di consulenza nel settore agricolo e/o forestale;
 - c) non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità elencate all’Articolo 10 del presente avviso;
 - d) disporre di personale tecnico per la erogazione dei servizi di consulenza dotato di adeguate qualifiche e/o competenze, in relazione agli ambiti di consulenza indicati nel progetto e scelti tra quelli riportati nell’Articolo 9.3 del presente Avviso;
 - e) disporre di personale amministrativo, dipendente o consulente, dedicato alla gestione del progetto di consulenza;

- f) essere titolare di Fascicolo Aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503 del 01/12/1999, validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. Gli esperti utilizzati, dipendenti o autonomi, devono:
- essere in possesso di qualifiche e/o competenze adeguate, pertinenti in relazione agli ambiti tematici per i quali si svolge la consulenza, in conformità alla tabella in Allegato 8;
 - non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'Articolo 10 del presente avviso;
 - svolgere la propria attività professionale di consulenza esclusivamente per un solo organismo di consulenza (l'adesione dello stesso tecnico a più progetti di consulenza comporta la sua esclusione e di tutte le imprese agricole e/o forestali alle quali è rivolta la consulenza da tutti i progetti dove risulta coinvolto).
3. Ai fini del presente Avviso il possesso di qualifiche e/o competenze adeguate allo svolgimento dell'attività di consulenza è desunto dall'iscrizione agli Ordini e/o Collegi professionali per i rispettivi ambiti di abilitazione nonché dal ruolo di docenti delle università o delle scuole secondarie di secondo grado per i rispettivi ambiti di insegnamento.
4. Per assicurare la massima pertinenza tra qualifica professionale posseduta ed ambiti di consulenza, l'organismo di consulenza, nell'assegnazione del consulente a ciascuna impresa agricola e forestale, deve fare riferimento alla tabella in Allegato 8, elaborata sulla base degli "Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal DM 3 febbraio 2016", emanati dalla Rete Rurale Nazionale.
5. Per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari il consulente deve essere, altresì, in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 14/08/2012, n. 150.
6. La dichiarazione del possesso di tali requisiti deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modello in Allegato 1 al presente avviso.

9.2 Requisiti del progetto di consulenza

1. Il progetto di consulenza, che deve essere redatto secondo lo schema riportato in Allegato 2 al presente Avviso, si compone delle seguenti parti:
- descrizione dell'Organismo e dello staff tecnico ed amministrativo che si prevede di utilizzare per la sua attuazione;
 - indicazione delle imprese destinatarie dei servizi di consulenza aventi, a pena di esclusione dell'impresa stessa, tutti i requisiti specificati al precedente Articolo 8;
 - ambiti di consulenza (obbligatori e facoltativi) per i quali si fornisce il servizio di cui al successivo art. 9.3;
 - quadro economico del progetto con indicazione del costo per ciascuna impresa aderente e del costo complessivo del progetto;
 - eventuale dichiarazione dei destinatari della consulenza di essere beneficiario di uno o più dei seguenti Interventi: **SRA01** - Produzione integrata, **SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, **SRA06** - Cover crops, **SRA16** - Banche del germoplasma, **SRA18** - Impegni per l'apicoltura, **SRA19** - Riduzione impiego fitofarmaci, **SRA30** - Benessere animale.

2. In particolare per ogni consulenza prevista per ogni singola impresa agricola o forestale nei suddetti allegati dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
 - diagnosi iniziale dell'impresa/azienda destinataria e definizione dell'oggetto del servizio offerto, ambito di consulenza (tra quelli indicati nel successivo Articolo 9.3 del presente Avviso);
 - indicazione dell'obiettivo perseguito con l'intervento di consulenza, delle tematiche affrontate e la quantificazione della durata del servizio offerto in ciascuna tematica;
 - personale impiegato con indicazione del titolo di studio e degli estremi di iscrizione all'Albo dell'Ordine/Collegio professionale di appartenenza oppure dell'Università o Istituto secondario di secondo grado ove svolge attività di docenza;
 - caratteristiche e organizzazione del servizio di consulenza;
 - localizzazione dell'intervento;
 - durata totale della consulenza;
 - costo totale della consulenza.
3. Le attività di consulenza devono essere organizzate nel rispetto delle effettive esigenze dei destinatari, tenendo conto delle situazioni strutturali ed economiche delle aziende agricole e forestali.
4. Il progetto di consulenza deve essere corredato, per ogni singola azienda:
 - a) della richiesta formale di fornitura della consulenza da parte delle imprese agricole o forestali interessate, di cui all'Allegato 4 del presente avviso;
 - b) della scheda tecnica di dettaglio della consulenza, di cui all'Allegato 5 del presente avviso;
 - c) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del personale impiegato nella consulenza, di cui all'Allegato 3 sempre del presente Avviso.
5. A pena di esclusione:
 - a) il progetto di consulenza deve annoverare un numero minimo di 20 imprese destinatarie;
 - b) per garantire un congruo rapporto tra numero di tecnici e numero di imprese destinatarie, nell'ambito di ciascun progetto di consulenza si assume il limite massimo di 60 imprese/aziende per ogni consulente e di 400 imprese/aziende per ogni progetto di consulenza;
 - c) nell'ammissione al progetto di consulenza deve essere data priorità alle imprese beneficiarie (ossia la cui domanda di sostegno è risultata ammissibile e finanziabile) dei seguenti Interventi: **SRA01** - Produzione integrata, **SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, **SRA06** - Cover crops, **SRA16** - Banche del germoplasma, **SRA18** - Impegni per l'apicoltura, **SRA19** - Riduzione impiego fitofarmaci, **SRA30** - Benessere animale.
6. Il Progetto di consulenza deve essere concluso – ossia devono essere completamente realizzati i servizi di consulenza per tutte le imprese destinatarie che vi hanno aderito – entro 12 mesi decorrenti dalla data di notifica della determina di concessione del sostegno.
7. Dal momento che il valore UCS comprende anche il riconoscimento delle spese per le visite presso la sede dell'azienda destinataria, ai fini del riconoscimento del sostegno, è obbligatoria l'effettuazione di **almeno due visite** per ciascuna impresa destinataria della consulenza.
8. Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno all'Autorità di Gestione (ai sensi dell'Art. 86 del Reg. (UE) 2021/2115), a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati.

9.3 Ambiti di consulenza ammissibili

1. La consulenza deve vertere su almeno una delle seguenti tematiche di cui dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 15, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/215:

Reg. (UE) 2021/2115 Art. 15, comma 4	TEMATICA
a)	I requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi (CGO e BCAA), nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC.
b)	I requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
c)	Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica».
d)	La prevenzione e la gestione dei rischi.
e)	Il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115.
f)	Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
g)	La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.
h)	Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

2. Inoltre possono essere oggetto di consulenza anche le seguenti tematiche:

aa)	Le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.
bb)	Lo sviluppo di filiere corte.
cc)	L'agricoltura biologica.
dd)	Il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura.
ee)	L'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.
ff)	Gli aspetti nutrizionali e sanitari dell'allevamento.

3. Data l'importanza riservatagli dal CSR Abruzzo 2023/2027 sono considerate prioritarie, anche ai fini della valutazione di merito di cui all'art. 16.5 del presente avviso per l'attribuzione del punteggio del criterio n. 3 “*Coerenza con gli ambiti prioritari definiti dall'avviso*”, le seguenti tematiche di cui al comma 1:

c)	Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica».
f)	Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
g)	La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.
h)	Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

10. INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, l'organismo di consulenza – così come i singoli esperti erogatori dei servizi di consulenza di cui si avvale l'organismo stesso - non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, secondo gli elementi di separatezza delle funzioni dettagliati nella circolare del MiPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016 e di seguito riportati:
 - a) la gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza (nell'adesione ad altri interventi del CSR), anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo;
 - b) la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi;
 - c) i controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici, compresi i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro.
2. Sono inoltre incompatibili e pertanto non possono essere riconosciuti quali fornitori di servizi di consulenza:
 - a) i soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale;
 - b) i soggetti titolari/contitolari o rappresentanti legali delle imprese agricole e forestali destinatarie;
 - c) i soggetti legati da rapporto di lavoro in corso alle dipendenze dell'impresa destinataria;

3. Tali condizioni di incompatibilità vengono autocertificate dai diretti interessati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in conformità al modello in Allegato 1 per l'organismo di consulenza ed in conformità al modello in Allegato 3 per il personale consulente impiegato.
4. La fondatezza delle autocertificazioni è accertata dall'Amministrazione prima della liquidazione dell'acconto e/o saldo.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso pubblico i titolari della domanda di sostegno e i destinatari delle consulenze che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b) soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
2. L'assenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, (in conformità al modello in Allegato 1 per i Beneficiari ed in conformità al modello in Allegato 4 per i destinatari) e verrà verificato preliminarmente in sede di concessione e di liquidazione del sostegno.

12. DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui all'Allegato 1.
3. È altresì fatto divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento ed agevolazioni finanziarie.
4. Il Sottoprogramma regionale concernente gli interventi nel settore apistico, parte integrante del Programma apistico nazionale previsto dal Piano Strategico PSP PAC 2023-2027, finanzia interventi di assistenza tecnica pertanto, nell'ambito del CSR Abruzzo 2023/2027, è possibile intervenire esclusivamente con i servizi di consulenza previsti dall'Intervento

SRH01 per imprese con allevamenti apiari solo se tali servizi di consulenza non risultano attivati con l'OCM apicoltura.

5. Le Organizzazioni di Produttori (OP) possono finanziare, attraverso i propri Programmi Operativi, specifici interventi di consulenza rivolti ai soci su tematiche connesse allo specifico settore di appartenenza, di conseguenza gli Organismi di consulenza possono consentire l'adesione all'Intervento SRH01 del CSR alle aziende agricole socie di OP solo per interventi di consulenza che non siano previsti dal Programma Operativo dell'OP di appartenenza.

13. PROFILI FINANZIARI

13.1 Budget assegnato

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso sono pari ad €. 2.200.000,00.

13.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

1. In conformità alle previsioni riportate nella scheda di Intervento del C.S.R. Abruzzo 2023 – 2027 l'entità del sostegno è fissata al 100% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso pubblico non possono essere cumulati, in riferimento alle stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici compresi gli aiuti concessi in regime "de minimis".
3. Nel caso in cui destinatari dei servizi di consulenza siano imprese forestali, l'importo potenziale complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3, comma 3 del Reg. (UE) 2023/2831.
4. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:
 - a. gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - b. è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - c. ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
5. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Avviso comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art. 3, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

14. SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo della consulenza è definito attraverso l'utilizzo di Unità di Costi Standard (UCS) ai sensi dell'art. 83, paragrafo 2, lettera a), punto i del Reg. (UE) n. 2021/2115. Come previsto nella scheda dell'Intervento SRH01 del CSR Abruzzo 20123-2027 l'importo unitario è definito nel documento intitolato "*Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (ucs) per i servizi di consulenza – Aggiornamento dei valori gennaio 2023*" della Rete Rurale Nazionale.
2. Pertanto il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale con un'intensità del 100% delle spese riconosciute sulla base dei costi standard, stabiliti in **62,00 €/ora, e per un valore massimo non superiore a 2.170,00 euro per impresa destinataria della consulenza e per un numero di imprese agricole o forestali non superiore a 400** per progetto di consulenza e non superiore a 60 per ogni singolo consulente.
3. Il costo complessivo delle consulenze è pertanto determinato moltiplicando la durata dell'attività di consulenza ritenuta ammissibile, espressa in ore, per il valore standard corrispondente.
4. Poiché il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale con copertura del 100% delle spese ammissibili, non sono ammessi progetti di consulenza che prevedono quote di partecipazione da parte dei destinatari della consulenza.
5. Fatte salve le cause documentate di forza maggiore, non sono riconosciuti, e quindi non sono ammesse le relative spese, i progetti di consulenza che presentano:
 - a. un numero di imprese agricole o forestali destinatarie della consulenza inferiore a 20 e/o superiore a 400;
 - b. un numero di imprese agricole o forestali per ogni consulente maggiore di 60;
6. Dal momento che il valore UCS comprende anche il riconoscimento delle spese per le visite presso la sede dell'azienda destinataria, ai fini del riconoscimento del sostegno, è obbligatoria l'effettuazione di **almeno due visite** per ciascuna impresa destinataria della consulenza.

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto nell'ambito del presente Intervento. La domanda di sostegno deve essere presentata dall'organismo di consulenza esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda di sostegno informatizzata presente sul portale SIAN.

15.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di irricevibilità i potenziali beneficiari interessati, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 9.1, devono, entro il termine di 90 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo all'apertura dell'avviso pubblico sul Portale SIAN:
 - a) procedere al reperimento, mediante la pubblicazione di appositi avvisi e senza alcuna discriminazione, delle aziende agricole e forestali interessate alla consulenza, acquisendone formale adesione mediante l'utilizzo dello schema in Allegato 4;
 - b) presentare domanda di sostegno corredata della documentazione di cui al seguente articolo 15.2.
2. A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA,

utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura del fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, e validazione dello stesso mediante la sottoscrizione della "scheda di validazione".

3. I dati inseriti nel fascicolo aziendale, rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati nelle domande stesse e saranno modificabili solo attraverso l'aggiornamento del fascicolo e la sottoscrizione di una nuova scheda di validazione.
4. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line e della domanda di pagamento, seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale presente nell'area pubblica del Portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.
5. Il potenziale beneficiario del CSR che abbia interesse a delegare un Libero Professionista, inoltra la delega con allegata la richiesta del Libero Professionista di accesso per la compilazione di domande tramite il Portale SIAN, a mezzo PEC, all'Ufficio competente (dpd@pec.regione.abruzzo.it) fino a 15 giorni prima della scadenza dell'avviso, pena la mancata autorizzazione all'accesso stesso.
6. I modelli da utilizzare sono esclusivamente quelli pertinenti disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, sezione "Modulistica generale" al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.
7. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda sarà possibile stamparla secondo due modalità:
 - a) stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
 - b) stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consente di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
8. In caso di utente istituzionale (CAA, Libero Professionista) la domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
9. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda nello stato di RILASCIATA - PROTOCOLLATA).
10. In caso di utente qualificato (Beneficiario) segue il rilascio domanda con OTP (One Time Password): l'utente qualificato rilascia e protocolla la domanda sul SIAN. La domanda risulta in stato RILASCIATA - PROTOCOLLATA).
- 11. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.**
12. Alla domanda, da cui si ricavi anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dal 11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo 15.2.

13. L'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità in caso di incompleta/tardiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata.
14. È esclusa in ogni caso la consegna a mano.

15.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno va allegata tutta la seguente documentazione:
 - a) elenco dei documenti trasmessi;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità del Titolare dell'Organismo di consulenza sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - c) richiesta di fornitura di servizi di consulenza secondo gli ambiti e le tematiche specificati al paragrafo 9.3 del presente Avviso pubblico secondo il modello in Allegato 1;
 - d) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigente del soggetto proponente;
 - e) copia degli avvisi finalizzati al reperimento delle aziende agricole e forestali interessate alla consulenza, corredati di documentazione che ne comprovi data, luoghi e modalità di pubblicazione;
 - f) progetto di consulenza comprensiva della previsione di spesa secondo il modello in Allegato 2);
 - g) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da redigere a cura di tutti i soggetti deputati a svolgere la consulenza utilizzando il modello Allegato 3), attestante l'iscrizione ad Albi/Collegi professionali o il ruolo di docenti di Università o Istituti secondari di secondo grado, l'ambito di consulenza e l'assenza di situazioni di incompatibilità così come specificate all'Articolo 10 del presente Avviso;
 - h) documento dimostrativo del tipo di rapporto di lavoro per tutti i soggetti coinvolti dall'Organismo per la realizzazione del progetto di consulenza (contratto/busta paga/copia di Comunicazione Obbligatoria di costituzione rapporto di lavoro, ecc.);
 - i) copia del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 14/08/2012, n. 150 per i consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 - j) copia della formale adesione da parte di ciascuna azienda agricola o forestale destinataria del servizio di consulenza (modello Allegato 4);
 - k) scheda di dettaglio redatta per ogni soggetto destinatario del servizio e sottoscritta dal consulente e dal rappresentante legale dell'azienda agricola o forestale, dove si evincono le caratteristiche della consulenza e i risultati attesi (modello Allegato 5);
 - l) copia della/e convenzione/i dell'organismo di consulenza con strutture terze coinvolte nell'erogazione dei servizi di consulenza (ad esempio Laboratori di analisi, ecc.).

16. DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

1. Una volta acquisita la domanda di sostegno viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle seguenti fasi, di seguito puntualmente dettagliate:
 - a) Assegnazione della domanda per la valutazione
 - b) Valutazione di ricevibilità;
 - c) Valutazione di ammissibilità;
 - d) Verifiche Aiuti di stato per le imprese forestali;

- e) Valutazione di merito;
- f) Graduazione;
- g) Concessione dei benefici;
- h) Domanda di pagamento;
- i) Varianti;
- j) Proroghe;
- k) Controlli.

16.1 Assegnazione delle domande per la valutazione

1. Entro 10 giorni dalla presentazione delle istanze si procede alla protocollazione ed alla presa in carico delle domande di sostegno.
2. L'iter istruttorio viene avviato presso il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica mediante l'individuazione del Responsabile del Procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, di ammissibilità e di merito che vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990.

16.2 Ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) presenza di copia di un documento di identità valido del richiedente.
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) non "rilasciate" dal Portale SIAN nei termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
 - c) prive della copia di documento di identità del richiedente.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità mediante la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata, l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento definitivo, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990. Non è prevista istanza di riesame.
5. In caso di esito positivo della valutazione l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

16.3 Ammissibilità delle istanze

1. Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità da parte del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.
2. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un punteggio minimo auto-dichiarato in domanda di sostegno pari ad almeno 30 punti. Sono dichiarate improcedibili le domande con un punteggio di autovalutazione inferiore a tale valore.
3. In caso di esito positivo si procede alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti quali:
 - a) il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 9.1 del presente Avviso da parte dell'Organismo di consulenza richiedente;
 - b) la coerenza della proposta di consulenza rispetto agli obiettivi ed alle tematiche previste dall'intervento;
 - c) la pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi presentati rispetto alla proposta di consulenza che si intende realizzare;
 - d) la completezza e la rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
 - e) la sussistenza del requisito numerico minimo delle aziende agricole e forestali partecipanti al progetto di consulenza, del requisito numerico massimo di aziende assegnate ad ogni consulente, del requisito numerico massimo di imprese agricole e forestali ammesse per ogni progetto di consulenza;
 - f) dello svolgimento dell'attività professionale dei consulenti esclusivamente per un solo organismo di consulenza e dell'adesione da parte delle imprese agricole e forestali ad un solo progetto di consulenza;
 - g) del rispetto degli altri requisiti minimi, nonché dei limiti e divieti previsti dall'avviso pubblico.
4. La domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative anche qualora uno o più documenti, pur allegati, risultino imperfetti sotto il profilo formale o contenutistico e non vengano perfezionati nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla richiesta a mezzo PEC del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, finalizzata a conseguire chiarimenti e/o integrazioni. L'inammissibilità è prodotta sia dal mancato tempestivo invio di essi, sia dal fatto che i chiarimenti e/o integrazioni eventualmente resi non risultino idonei a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando.
5. In caso di esito negativo di ciò è data comunicazione, con le relative motivazioni, al richiedente, mediante PEC, il quale nei seguenti 10 giorni consecutivi può presentare istanza di riesame al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica al seguente indirizzo PEC: dpd022@pec.regione.abruzzo.it.
6. E' consentito proporre istanza di riesame esclusivamente con riferimento a motivi che abbiano determinato la inammissibilità della domanda.
7. Il suddetto Servizio provvede all'istruttoria delle istanze, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato tramite PEC.
8. In caso di esito positivo la domanda ed il relativo progetto di consulenza sono avviati alla successiva valutazione di merito.

16.4 Verifiche Aiuti di Stato per le imprese forestali

1. Nel caso in cui destinatari dei servizi di consulenza siano imprese forestali in fase istruttoria e prima della registrazione dell'aiuto sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), attraverso l'acquisizione delle seguenti Visure:
 - a) "Visura Aiuti" che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
 - b) "Visura de minimis" che identifica gli aiuti de minimis concessi, nell'arco di tre anni.
2. L'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027, per il tramite dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato, procede alla registrazione del regime di aiuto da effettuarsi al più tardi prima della concessione degli aiuti individuali sul Registro Aiuti di Stato SIAN; la registrazione del regime è certificata dal rilascio del "Codice Aiuto RNA-CAR".
3. Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procederà invece ad effettuare la registrazione dell'aiuto individuale a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, certificata dal rilascio del "Codice Concessione RNA-COR", prima della concessione medesima.

16.5 Valutazione di merito

1. Per tutte le domande risultate ammissibili il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procederà alla valutazione di merito attraverso l'applicazione, a ciascun progetto di consulenza, dei criteri di selezione e dei punteggi di seguito specificati.
2. I criteri di selezione sono individuati sulla base dei seguenti principi:
 - qualità dei progetti di consulenza;
 - qualità del soggetto prestatore della consulenza.

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza			
Principi di selezione	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
01 – Qualità dei progetti di consulenza	Coerenza dell'offerta con i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: i servizi di consulenza proposti sono coerenti con tutti i servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115; - 50%: i servizi di consulenza proposti sono coerenti con almeno 4 dei servizi di consulenza di cui all'art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115; - 0%: situazioni diverse dalle precedenti.

	Organizzazione logistica del servizio offerto	10	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: disponibilità di almeno una sede operativa in ciascuna provincia abruzzese in cui si propone di erogare il servizio; - 0%: situazioni diverse dalle precedenti.
	Coerenza con gli ambiti prioritari definiti nell'Avviso	20	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: l'operazione sviluppa attività di consulenza in tutti gli ambiti individuati come prioritari nell'Avviso, anche per una sola azienda; - 50%: l'operazione sviluppa attività di consulenza in almeno il 50%, con arrotondamento in difetto, degli ambiti individuati come prioritari nell'Avviso, anche per una sola azienda; - 0%: situazioni diverse dalle precedenti.
02 – Qualità del soggetto prestatore della consulenza	Qualità dello staff	25	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: lo staff di cui si avvale il proponente comprende per almeno il 75% tecnici/consulenti in possesso di una laurea specialistica o di vecchio ordinamento pertinente agli ambiti di consulenza del progetto; - 50%: lo staff di cui si avvale il proponente comprende per almeno il 50% tecnici/consulenti in possesso di una laurea specialistica o di vecchio ordinamento pertinente agli ambiti di consulenza del progetto; - 0%: situazioni diverse dalle precedenti.
	Esperienza professionale	25	<ul style="list-style-type: none"> - 100%: il proponente documenta l'avvenuta pregressa prestazione di almeno tre consulenze in tutti gli ambiti per i quali candida offerta; - 50%: il proponente documenta l'avvenuta prestazione di almeno una consulenza in tutti gli ambiti per i quali candida offerta; - 0%: situazioni diverse dalle precedenti.

3. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile, quindi non inferiore a 30 punti.

16.6 Graduatoria

1. Ultimata la valutazione di merito le domande di sostegno saranno inserite, ad opera del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, in una graduatoria provvisoria composta dai seguenti documenti:
 - a) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, con indicazione del CUAA del soggetto beneficiario, del numero della domanda SIAN, della spesa ammissibile e del contributo concedibile per ognuna di esse;
 - b) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili ma non finanziabili per difetto di risorse.
2. Si precisa che la finanziabilità è riconosciuta in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.
3. A parità di punteggio è data priorità alla domanda che presenta un numero più alto di destinatari della consulenza che siano beneficiari di uno o più dei seguenti Interventi: **SRA01** - Produzione integrata, **SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, **SRA06** - Cover crops, **SRA16** - Banche del germoplasma, **SRA18** - Impegni per l'apicoltura, **SRA19** - Riduzione impiego fitofarmaci, **SRA30** - Benessere animale.
4. L'atto è pubblicato nella sezione "Agricoltura Caccia e Pesca" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes e non è seguita da comunicazioni individuali. Gli interessati possono produrre, nel termine dei 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili esclusivamente dalla documentazione già prodotta.
5. Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati via PEC del relativo esito, il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica adotta la graduatoria definitiva che consta degli stessi documenti resi definitivi.
6. L'atto è pubblicato nella sezione "Agricoltura Caccia e Pesca" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, la pubblicazione ha valore di notifica erga omnes e non è seguita da comunicazioni individuali.

16.7 Concessione dei benefici

1. Le risorse indicate all'articolo 13.1 del presente avviso pubblico costituiscono il limite finanziario soddisfacibile.
2. Completata positivamente l'istruttoria di graduatoria è disposta, con provvedimento del dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, la concessione dell'aiuto.
3. Per ciascuna domanda di sostegno ammessa il provvedimento di concessione specifica:
 - a) numero identificativo della domanda di aiuto del sistema SIAN;
 - b) CUP (Codice Unico di Progetto);
 - c) nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - d) codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.);
 - e) spesa ammessa, percentuale contributiva e importo del contributo concesso;
 - f) data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione;
 - g) nel caso di concessione alle imprese forestali di aiuti in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, nel provvedimento di concessione dovrà essere esplicitamente

riportato anche il Codice Aiuto RNA-CAR e il Codice Concessione RNA-COR, nonché il codice VERCOR rispettivamente della Visura De minimis e della Visura aiuti generate in prossimità della emanazione della concessione sul RNA.

4. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
5. L'atto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente".
6. La pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.
7. Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, tramite PEC, notifica al beneficiario il provvedimento di concessione.

16.8 Domanda di pagamento

16.8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

1. Le domande di pagamento possono riguardare:
 - a) due acconti per avanzamento attività (SAL) fino al 80% della spesa ammessa;
 - b) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
2. Le domande di pagamento di acconto possono essere prodotte fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, per il primo acconto quando le consulenze sono concluse per almeno il 40% delle aziende/imprese previste nel progetto e l'importo delle consulenze eseguite sia pari o superiore al 40% dell'importo totale del contributo concesso, per il secondo acconto quando le consulenze sono concluse per almeno il 70% delle aziende/imprese previste nel progetto e l'importo delle consulenze eseguite sia pari o superiore al 70% dell'importo totale del contributo concesso.
3. Le domande di pagamento del saldo del contributo concesso, invece, possono essere presentate solo dopo la conclusione del progetto di consulenza, ma entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività; presentazioni successive al suddetto termine comportano l'applicazione di una sanzione sotto forma di riduzione progressiva del contributo.
4. Le domande possono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
5. La domanda di pagamento deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura ed eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
6. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato informatico di FIRMATA). La fase successiva è quella della firma con PIN statico da parte dei professionisti formalmente delegati o del CAA, nonché del rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (stato informatico di domanda RILASCIATA). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui la data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno coincida con un giorno festivo, il termine di scadenza è differito al successivo primo giorno lavorativo utile.
8. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa ad AGEA, per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tutta la documentazione riportata al successivo articolo 16.8.2.
9. A seguito di ciò il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA), competente per territorio, provvede allo svolgimento delle verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la completa realizzazione delle attività, secondo le previsioni del progetto di consulenza approvato, e il rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti nel presente avviso pubblico e nell'atto di concessione.
10. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio sulla base dell'esito positivo del controllo del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.
11. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

16.8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1. Alla domanda di pagamento dell'acconto e del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) elenco dei documenti trasmessi;
 - b) report redatto in conformità all'Allegato 6, consegnato in copia ad ogni destinatario della consulenza, che attesti l'effettiva consulenza erogata, corredato di tutti i documenti tecnici prodotti nell'ambito della stessa quali, a titolo esemplificativo, piani di concimazione, piani di spandimento effluenti, liste di controllo per la condizionalità, analisi finanziaria, analisi del rischio, documentazione di sicurezza (Piano sicurezza, Piano emergenza, ecc.), documenti specialistici (prescrizioni fitosanitarie, ecc.), etc.;
 - c) quadro economico riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto comprendente l'elenco delle aziende interessate, le ore totali di consulenza per ogni azienda, il prezzo unitario standard (stabilito in €. 62,00/ora), l'importo complessivo per azienda e l'importo totale del progetto di consulenza realizzato secondo lo schema in Allegato 7.
 - d) dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza riportante l'elenco dei materiali (cartacei e multimediali), corposi e pertanto non allegati alla domanda di pagamento, prodotti ed utilizzati, con espressa asserzione che gli stessi sono conservati presso la propria sede e resi disponibili per i controlli in loco effettuati dal personale della Regione Abruzzo nonché per eventuali ulteriori controlli effettuati dagli altri enti preposti.

16.8.3 Istruttoria della domanda di pagamento e liquidazione del contributo

1. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e si articola nella verifica documentale dell'istanza, tesa ad accertarne la completezza, e nella verifica in situ, diretta ad accertare l'effettivo svolgimento delle attività.

2. Qualora la documentazione risulti incompleta il S.T.A. comunica a mezzo PEC la richiesta di chiarimenti/integrazioni, assegnando il termine di giorni 10 consecutivi per il completamento di essa.
3. A completamento dell'accertamento di ammissibilità il S.T.A. procede alle conseguenti verifiche in situ.
4. Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica dell'esecuzione degli interventi previsti viene elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dell'intervento con proposta di liquidazione del contributo a saldo.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi previsti, il soggetto beneficiario ed i soggetti destinatari della consulenza hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.
6. Una volta concluso il controllo amministrativo sul sistema SIAN viene registrata la chiusura di tale fase.
7. I Dirigenti dei S.T.A. competenti per territorio, entro i 40 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza di pagamento, assumono gli atti di liquidazione sulla base dell'esito positivo delle verifiche riguardo a:
 - a) controllo delle autodichiarazioni prodotte;
 - b) attestazione di insussistenza, a carico della ditta, di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
 - c) regolarità contributiva (DURC) o attestazione di regolarità contributiva per le ditte non assuntrici di manodopera;
 - d) esito positivo delle informazioni Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura qualora necessaria;quindi elaborano e trasmettono all'AGEA gli elenchi di liquidazione e notificano alle ditte, tramite PEC, il numero dell'elenco e l'importo liquidato da erogare.
8. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.
9. Laddove si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, secondo il modello allegato alla suddetta determinazione, si comunica l'importo da compensare.
10. Oltre a quanto previsto in precedenza le domande di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati sono soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento (UE) 2021/2116 e s. m. ed i.

16.9 Varianti

1. Non è ammesso il cambio del beneficiario e non sono ammesse varianti.
2. Non costituiscono variante, e sono pertanto direttamente consentiti, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, gli adeguamenti non sostanziali, quali: modalità operative di somministrazione della consulenza, sede degli incontri, cambio del consulente assegnato all'azienda/impresa in casi di causa di forza maggiore debitamente documentata.

3. Detti adeguamenti non sostanziali prima di essere adottati devono essere comunicati tramite PEC, a pena di inammissibilità, al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica ed al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio.
4. L'esecuzione di varianti diverse dagli adeguamenti sopra descritti è causa di decadenza dal beneficio e revoca della concessione.
5. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo già assentito in sede di concessione. La minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
6. Non sono comunque ammissibili adeguamenti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.

16.10 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive debitamente motivate, una sola proroga dei termini per la conclusione delle attività di durata non superiore a trenta giorni. La proroga è, se del caso, formalmente assentita dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Una volta autorizzata, la proroga è comunicata al beneficiario tramite PEC.
3. La mancata conclusione dell'intervento entro i termini definiti dall'atto di concessione o di proroga senza che sia stata presentata ed approvata una domanda di proroga, è causa di decadenza dalla concessione.

16.11 Controlli

1. Oltre a quanto previsto in precedenza, le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore, espletati nell'ambito del disposto del Regolamento (UE) 2021/2116 e s. m. ed i.

17 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il termine massimo per la comunicazione dell'avvio delle attività, a cura del beneficiario, è fissato in 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di notifica, via PEC, della determinazione di concessione dei benefici.
2. La data di inizio attività corrisponde alla data del primo incontro con almeno una delle aziende agricole o forestali incluse nel progetto di consulenza, desumibile dal report finale dell'attività svolta sottoscritto da consulente e legale rappresentante dell'impresa agricola (Allegato 6) o da altra documentazione dimostrativa.
3. La dichiarazione di avvio delle attività, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, va inoltrata via PEC al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica al seguente recapito: dpd022@pec.regione.abruzzo.it, specificando azienda/impresa e località di svolgimento del primo intervento consulenziale.
4. Il termine massimo per la conclusione delle attività a cura del beneficiario, invece, è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di notifica della determina di concessione, pena la

decadenza automatica dai benefici, fatta salva l'eventuale proroga di cui all'Art. 16.10 del presente avviso.

5. La normativa unionale, nazionale e regionale stabilisce le modalità di calcolo delle riduzioni in caso di rifiuto o di revoche del sostegno per i casi di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi e per la presentazione della domanda di pagamento.
6. L'intervento si può ritenere concluso quando, in sede di verifica finale, si accerti che il progetto è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente e la spesa rendicontata non sia inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione.

18 IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Gli Organismi di consulenza, sono tenuti a:
 - a) predisporre, pubblicare ed inviare tramite PEC al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) per la pubblicazione sul Sito del CSR Abruzzo 2023 – 2027, almeno 20 giorni prima dell'inoltro della domanda di sostegno sul Portale SIAN, appositi avvisi volti al reperimento delle imprese agricole e forestali interessate alla consulenza, senza discriminazione nel reperimento delle stesse, evidenziando la priorità riservata ai beneficiari dei seguenti Interventi: **SRA01** - Produzione integrata, **SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, **SRA06** - Cover crops, **SRA16** - Banche del germoplasma, **SRA18** - Impegni per l'apicoltura, **SRA19** - Riduzione impiego fitofarmaci, **SRA30** - Benessere animale.
 - b) acquisire formale adesione delle imprese agricole e forestali destinatarie del servizio di consulenza utilizzando il modello in Allegato 4;
 - c) comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività di consulenza, il calendario dell'attività, l'elenco delle aziende agricole e forestali partecipanti ed i relativi consulenti;
 - d) comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, almeno 3 giorni prima, qualsiasi variazione nel calendario delle attività;
 - e) effettuare almeno due visite per ciascuna impresa destinataria della consulenza.
2. Per poter accedere ai benefici il richiedente è altresì tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:
 - a. comunicare (tramite PEC) all'Amministrazione l'inizio dei lavori entro i termini prescritti dall'art. 17;
 - b. realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato, inclusa l'effettuazione di **almeno due visite** per ciascuna impresa destinataria della consulenza;
 - c. concludere l'intervento nei termini previsti nel provvedimento di concessione, tenuto conto di eventuali proroghe;
 - d. presentare domanda di pagamento per acconti e saldo entro i termini di cui all'art. 16.8.1;
 - e. assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore o i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché assicurare l'accesso ad ogni documento utile ai fini dell'accertamento

- e a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'Ente;
- f. mantenere il possesso dei requisiti previsti dal bando per l'intera durata dell'operazione;
 - g. raggiungere la percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione, (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli interventi ammessi in concessione e in eventuale variante);
 - h. non produrre false prove o omissioni intenzionali;
 - i. conservazione della documentazione inerente alla domanda di sostegno e le domande di pagamento per almeno 5 anni dalla fine del periodo di impegno.
3. I beneficiari devono infine rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti obblighi:
- a) fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;
 - b) utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti;
 - c) nel caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa sugli appalti.
4. Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo unionale, nazionale e/o regionale di riferimento.

19 DECADENZA, RIDUZIONI E SANZIONI

- 1 In attuazione delle disposizioni unionali, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore in ordine alla decadenza ed alle riduzioni connesse alla violazione degli impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente avviso pubblico, i casi di decadenza e le percentuali di riduzione del sostegno da applicare sono riportati nella tabella seguente:

<u>Entità infrazione degli impegni di cui al precedente Articolo 18</u>	
Lettera elenco impegni di cui al precedente paragrafo 15	Punteggio livello di infrazione
comma 1, lett. a)	5
comma 1, lett. b)	Esclusione parziale relativamente alle aziende/imprese di cui manca la formale adesione
comma 1, lett. c)	5
comma 1, lett. d)	3
Totale punteggio	

Entità infrazione:

Basso (1) = totale punteggio da 1 a 5

Medio (3) = totale punteggio da 6 a 10

Alto (5) = totale punteggio > 10

Gravità: importo del contributo ammesso/concesso

Basso (1)	fino a €. 50.000,00
Medio (3)	da €. 50.001,00 fino ad €. 100.000,00
Alto (5)	oltre €. 100.000,00

Durata:

Basso (1)	< 15 gg.
Medio (3)	≥ 15 e ≤ 30 gg.
Alto (5)	> 30 gg.

Calcolo del punteggio per la determinazione della percentuale di riduzione:

[entità (1/3/5) + gravità (1/3/5) + durata (1/3/5)] / 3

Condizioni: impegno dalla data della concessione fino al termine dei 5 anni dall'autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.

Modalità di rilevazione: controlli amministrativi, in situ, in loco ed ex post.

Le riduzioni a carico dell'importo concesso saranno operate secondo il seguente schema:

Punteggio	Percentuale di riduzione dell'importo concesso
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	15%
$x > 4$	50%

2. In assenza della definizione delle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), si applicano, in ogni caso, le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

20 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI

- 1 Oltre a quelli indicati nel testo degli articoli precedenti, costituiscono ulteriore motivo di decadenza e revoca dei benefici, ove già corrisposti in tutto o in parte:
 - a) mancato rispetto di impegni ed obblighi previsti nel presente avviso o nell'atto di concessione;

- b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione da parte degli organismi di consulenza e delle aziende/impresе agricole e forestali destinatarie;
 - c) sopravvenienza di esito sfavorevole della certificazione antimafia;
 - d) accertamento, anche ex post, di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione del beneficio;
 - e) inutile decorrenza del termine fissato per l'avvio e per la conclusione delle attività;
 - f) rinuncia da parte del beneficiario;
 - g) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di attività di controllo presso l'azienda, assicurando la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore o i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi degli eventi previsti, nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, con interviste dirette e con visite a campione in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 72 del Reg. (UE) 2021/2116;
 - h) esecuzione della consulenza in assenza di almeno una delle tematiche di cui all'art. 9.3, comma 1 del presente Avviso e dalla lettera a) alla lettera h) dell'art. 15, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - i) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima pari al 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - j) non aver condotto tutte le attività autorizzate attraverso l'esclusivo impiego del personale tecnico/consulente e amministrativo ufficializzato alla Regione;
 - k) non aver rispettato le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro delle strutture specificamente indicate e dedicate allo svolgimento del servizio nel caso in cui si proceda ad attività di consulenza di gruppo.
- 2 La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore comunicate al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle disposizioni attuative.
- 3 Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento al beneficiario;
 - b) esame delle eventuali controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) in caso di accoglimento delle controdeduzioni archiviazione del procedimento;
 - d) in caso di non accoglimento delle controdeduzioni approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - e) comunicazione esiti del procedimento al beneficiario via PEC.
- 4 Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
- 5 L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN/Registro Nazionale Aiuti di stato.

- 6 L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve essere effettuata nei confronti dell'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

21 ERRORE PALESE

- 1 Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede come, a titolo esemplificativo:
 - a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b) codice statistico o bancario errato;
 - c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d) errori aritmetici;
 - e) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
- 2 Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e l'ammissibilità.
- 3 La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
- 4 Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento e può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
- 5 Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

22 RECLAMI E RICORSI

- 1 Tutti i soggetti che inoltrano domanda di sostegno e/o di pagamento a valere sugli Interventi del CSR 2023 – 2027 hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente (Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica per le domande di sostegno e Servizi Territoriali per l'Agricoltura territorialmente competenti per le domande di pagamento) o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di provvedimento di non ammissibilità o di disconoscimento/riconoscimento parziale di pagamenti, secondo le procedure già descritte nei precedenti paragrafi.
- 2 La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.

- 3 Nei 10 giorni successivi il Servizio competente provvede alla revisione istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori iniziali, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione via PEC all'interessato.
- 4 I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
- 5 Oltre a presentare richieste di riesame contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:
 - a) ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

23 ULTERIORI INFORMAZIONI

23.1 Responsabile del procedimento amministrativo

- 1 Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – Dipartimento Agricoltura – Via Catullo, 17, 65127 - PESCARA.

23.2 Riferimenti e contatti

- 1 Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura – DPD
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – DPD022
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA - Tel. 085 7672876
- 2 Durante il periodo di pubblicazione del presente bando, ed entro il termine massimo di 7 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti, esclusivamente di natura procedurale e documentale, al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dpd022@pec.regione.abruzzo.it.
- 3 Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ del sito istituzionale del dipartimento sopraccitato.
- 4 Non saranno fornite risposte a quesiti che esulano dagli aspetti procedurali e documentali e/o per i quali è possibile evincere una risposta esplicita ed inequivocabile da un'attenta lettura del presente bando.

23.3 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Abruzzo (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661, Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631.

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO o RDP)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.abruzzo.it.

3. Oggetto del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo, e-mail), altri dati di contatto (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP...) e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" per la verifica dei requisiti di ammissibilità.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato. La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per:

- a) la finalità relativa alla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura.
- b) la finalità di controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

- a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento);
- c) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, individuati dall'art. 2-sexies del Codice.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, i dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. I dati personali saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da

leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati relativi alla persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- a) Sistemi di Autenticazione;
- b) Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);
- c) Cifratura;
- d) Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione;
- f) Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico.

7. Comunicazione dei dati (destinatari)

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche competenti per le finalità di cui sopra (per esempio, Ministero dell'Economia e delle Finanze...).

8. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo.

9. Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss

L'interessato può esercitare i seguenti diritti sui dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- a) Accesso (art. 15 del Regolamento);
- b) Rettifica (art. 16 del Regolamento);
- c) Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento);

d) Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);

e) Portabilità (art. 20 del Regolamento);

f) Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento);

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

10. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - artt.77, 79

Qualora si ritenga che il trattamento violi il Regolamento, si ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

23.4 Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti.

23.5 Pubblicazioni

1. Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet istituzionale della Regione Abruzzo – Settore Agricoltura Caccia e Pesca e nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*” e, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, sul Portale SIAN (<https://www.sian.it>).
2. I termini per la presentazione delle domande di sostegno decorrono dalla data di apertura del presente Avviso sul Portale SIAN. Detta data sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo – Settore Agricoltura Caccia e Pesca nella pagina dedicata al presente avviso pubblico.

24 ALLEGATI

Allegato 1) – Domanda di fornitura di servizi di consulenza;

Allegato 2) – Proposta di consulenza;

Allegato 3) – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del personale tecnico dipendente/consulente;

Allegato 4) – Richiesta formale dell'azienda agricola o forestale di fornitura del servizio di consulenza;

Allegato 5) – Scheda tecnica di dettaglio per singola azienda descrittiva della consulenza;

Allegato 6) – Report dell'attività svolta per ogni impresa agricola e forestale;

Allegato 7) – Tabella riepilogativa delle consulenze fornite e relative spese;

Allegato 8) – Tabella di corrispondenza tra qualifiche professionali ed ambiti tematici di consulenza.



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)**

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

DOMANDA DI FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA

**Al Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica**

Il/la sottoscritto/a Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____ nato/a _____

Prov. _____ Località _____

Nazione _____ il _____

Residente in via/piazza _____ Cap _____

Comune _____ Prov. _____

in qualità di Legale rappresentante/titolare dell'Organismo di consulenza denominato _____

_____ forma giuridica _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale/CUAA _____

Indirizzo (sede legale) Via/P.zza _____ N. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Pec _____ e-mail _____

iscritto presso la CCIAA di _____ n° REA _____, del _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti,

DICHIARA

- 1) che l'Organismo di consulenza richiedente è costituito con atto pubblico come rilevato dall'atto costitutivo allegato alla presente;
- 2) di possedere la sede legale in un paese dell'Unione Europea ed in particolare in: _____
- 3) di possedere la/e seguente/i sede/i operativa/e nel territorio della Regione Abruzzo:

Numero	Localizzazione	Titolo di possesso (da allegare)
		<input type="checkbox"/> Proprietà <input type="checkbox"/> Locazione <input type="checkbox"/> Comodato Altro (specificare).....

- 4) di disporre **totalmente/parzialmente/non disporre** di strumentazione tecnica ed informatica e/o laboratorio, propri o anche in convenzione, necessari al completo svolgimento della consulenza proposta (indicare quali allegando titolo di disponibilità);
- 5) di contemplare, tra le proprie finalità statutarie, le attività di consulenza nel settore agricolo e/o zootecnico e/o forestale;
- 6) di disporre di uno o più tecnici/consulenti dotati di adeguate qualifiche negli ambiti di consulenza per cui prestano la loro attività come si evince dalle dichiarazioni degli stessi (modello Allegato 3 al presente avviso pubblico);
- 7) di rispettare, nell'esercizio della loro attività, gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui all'articolo 151, comma 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- 8) che il soggetto richiedente garantisce la libera accessibilità ai servizi di consulenza a tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati;
- 9) che il soggetto richiedente insieme al di personale amministrativo e tecnico dipendente di cui eventualmente dispone non sia in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui al capitolo 10 dell'avviso;
- 10) di realizzare le attività nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale vigente in tutti gli ambiti dei servizi erogati;
- 11) che le consulenze per i quali si richiede il contributo a valere sull'Intervento SRH01 non hanno beneficiato, né beneficeranno, di altri finanziamenti pubblici, nazionali ed europei.
- 12) (se del caso) di essere dotato delle seguenti strutture specificamente dedicate al supporto delle attività di consulenza, rispetto alle quali è dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti, come da documentazione allegata alla presente:
 - a. autorizzata da Con atto n. ... del
 - b. autorizzata da Con atto n. ... del

DICHIARA inoltre di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione:

- a) soggetti sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- b) soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

CHIEDE

di fornire servizi di consulenza rivolti alle imprese agricole e forestali nelle tematiche di cui al comma 4 dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/2115, di seguito indicati:

(indicare almeno una delle tematiche seguenti)

Reg. (UE) 2021/2115 Art. 15, comma 4	TEMATICA	Barrare con una X le tematiche scelte
a)	I requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi (CGO e BCAA), nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC.	
b)	I requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.	
c)	Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica».	
d)	La prevenzione e la gestione dei rischi.	
e)	Il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115.	
f)	Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.	
g)	La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.	
h)	Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.	

oltre che nelle ulteriori tematiche di seguito specificate:

aa)	Le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.	
bb)	Lo sviluppo di filiere corte.	

cc)	L'agricoltura biologica.	
dd)	Il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura.	
ee)	L'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.	
ff)	Gli aspetti nutrizionali e sanitari dell'allevamento.	

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- di aver preso visione di tutte le disposizioni previste dall'Avviso pubblico regionale e di accettarle incondizionatamente;
- essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese;
- essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità.

.....il

**Il Legale rappresentante
dell'Organismo di consulenza**



REGIONE ABRUZZO

***Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)***

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

PROGETTO DI CONSULENZA

SCHEDA PROGETTO DI CONSULENZA

a) Informazioni relative all'Organismo di Consulenza

Denominazione
(indicazione ragione sociale)

Sede legale	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	

Sede operativa	
Provincia	
Comune	
Indirizzo	
Titolo di disponibilità	
Tel.	
PEC/e-mail	
Informazioni relative a strumentazione tecnica ed informatica e/o laboratori (se presenti) necessari per il completamento della consulenza	

b) Informazioni relative al Progetto di Consulenza

Numero d'ordine	Denominazione Azienda	Tipologia: agricola o forestale	CUAA	Tematica della consulenza*	Indicare se beneficiario di uno dei seguenti Interventi: SRA01, SRA03, SRA06, SRA16, SRA18, SRA19, SRA30	Nominativo Tecnico/ Consulente	Durata (ore)	Costo standard (€)	Importo totale impresa agricola/ forestale (€)

IMPORTO TOTALE PROGETTO DI CONSULENZA									

* Indicare le tematiche di consulenza (obbligatorie e facoltative) utilizzando le lettere come indicato al paragrafo 9.3 del presente Avviso.

Rapporto n. destinatari / n. consulenti	
--	--

c) Caratteristiche del personale amministrativo

Numero d'ordine	Nominativo	Funzioni	Tipologia contrattuale*

* allegare documentazione comprovante il rapporto di dipendenza (estratto dei libri matricola, copia contratto, ecc.)

d) Caratteristiche del personale tecnico

Numero d'ordine	Nominativo	Tipologia contrattuale *	Ordine/Collegio di appartenenza oppure Università/Istituto ove si svolge l'attività di docenza	n. di iscrizione Ordine/Collegio	Anno di iscrizione all'Ordine/Collegio

* allegare documentazione comprovante il rapporto di dipendenza (estratto dei libri matricola, copia contratto, ecc.)

e) Breve descrizione delle modalità di pubblicazione dell'avviso per il reperimento, senza discriminazione, degli imprenditori agricoli e forestali interessati alla consulenza ed eventuali modalità di selezione applicate;

f) Breve descrizione delle caratteristiche, organizzazione e localizzazione del servizio.

(timbro e firma del richiedente)



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DEL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE/CONSULENTE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a Nome _____ Cognome _____

CodiceFiscale _____ nato/a _____

Prov. _____ Località _____

Nazione _____ il _____

Residente in via/piazza _____ Cap _____

Comune _____ Prov. _____

Partita IVA _____ Telefono _____ Pec _____

e-mail _____;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti,

DICHIARA

- a) di possedere il seguente titolo di studio.....;
- b) di essere iscritto all'Ordine/Collegio professionale dei/degli (*denominazione*).....
della Provincia di, al n....., dal (*data iscrizione*)
e/o di essere docente presso la Facoltà/ Istituto secondario di secondo grado
di
- c) di ritenere, sulla base degli studi compiuti, della formazione e aggiornamento conseguiti ed esperienze lavorative e professionali, di essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze nelle tematiche di consulenza di seguito indicate:

(indicare almeno una delle tematiche seguenti)

Reg. (UE) 2021/2115 Art. 15, comma 4	TEMATICA	Barrare con una X le tematiche scelte
a)	I requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi (CGO e BCAA), nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC.	

b)	I requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.	
c)	Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica».	
d)	La prevenzione e la gestione dei rischi.	
e)	Il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115.	
f)	Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.	
g)	La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.	
h)	Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.	

oltre che nelle ulteriori tematiche di seguito specificate:

aa)	Le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.	
bb)	Lo sviluppo di filiere corte.	
cc)	L'agricoltura biologica.	
dd)	Il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura.	
ee)	L'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.	
ff)	Gli aspetti nutrizionali e sanitari dell'allevamento.	

- d) di avere un rapporto di dipendente/socio/associato/ o di consulente con l'organismo di consulenza denominato
come da documento dimostrativo del tipo di rapporto allegato (es. copia busta paga, contratto di collaborazione, ecc.);

- e) solo in caso di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, di possedere l'abilitazione all'attività di consulente, di cui all' art.8 comma 3 del D.Lgs. 14/08/2012, n.150, come da copia della certificazione allegata;
- f) di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al Capitolo 10 del presente avviso pubblico;
- g) di impegnarsi a prestare la propria attività professionale di consulenza in maniera esclusiva per il solo organismo di consulenza di seguito indicato:;
- h) di aver preso visione di tutte le disposizioni previste dall'Avviso pubblico regionale e di accettarle incondizionatamente.

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

.....il

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"**

Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115

**RICHIESTA FORMALE DELL'AZIENDA AGRICOLA/FORESTALE DI
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

Spett. Organismo di Consulenza

Il/la sottoscritto/a Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____ nato/a _____

il _____ Residente in via/piazza _____ Cap _____

_____ Comune _____ Prov. _____

in qualità di Legale rappresentante/titolare dell'azienda agricola o forestale (*cancellare la voce non ricorrente*)
denominata _____ forma giuridica _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale/CUAA _____

Indirizzo (sede legale) Via/P.zza _____ n. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Pec _____ e-mail _____

VISTI:

- l'avviso pubblico della Regione Abruzzo relativo al del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comunitaria (PSP) 2023 – 2027 e del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo 2023 – 2027 - Intervento SRH01 "Erogazione servizi di consulenza";
- l'avviso pubblico dell'Organismo di Consulenza denominato (in seguito OdC) _____, che, in adesione al suddetto avviso, è teso al reperimento, senza discriminazione, di imprese agricole e forestali interessate ai servizi di consulenza con una intensità di aiuto pari al 100% dei costi;

CHIEDE

- di poter usufruire, della seguente attività di consulenza:

(indicare almeno una delle seguenti tematiche)

Reg. (UE) 2021/2115 Art. 15, comma 4	TEMATICA	Barrare con una X le tematiche scelte
a)	I requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi (CGO e BCAA), nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC.	
b)	I requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.	
c)	Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica».	
d)	La prevenzione e la gestione dei rischi.	
e)	Il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115.	
f)	Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.	
g)	La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.	
h)	Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.	

(indicare ulteriori eventuali tematiche di seguito specificate)

aa)	Le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.	
bb)	Lo sviluppo di filiere corte.	
cc)	L'agricoltura biologica.	
dd)	Il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura.	
ee)	L'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.	
ff)	Gli aspetti nutrizionali e sanitari dell'allevamento.	

DURATA CONSULENZA (ore)	
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA	

a tal proposito DICHIARA

- **DI avere/NON avere** (cancellare l'affermazione non ricorrente) priorità nell'adesione al progetto di consulenza, ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'Avviso pubblico, in quanto beneficiario (ossia domanda risultata ammissibile e finanziabile) dell'Intervento: _____;
- di essere titolare di un fascicolo aziendale presso il SIAN aggiornato e validato;
- che tale servizio di consulenza è coerente con i fabbisogni aziendali relativamente all'ordinamento colturale e/o produttivo praticati dall'impresa stessa e riportati nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento dell'Intervento SRH01 e dei contenuti dell'avviso pubblico cui la presente manifestazione di interesse si riferisce;
- di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente manifestazione di interesse sarà oggetto di contributo da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'Intervento SRH01 del CSR 2023 – 2027, pari al 100% dell'importo prefissato, fino ad un massimo di € 2.170,00 per impresa. Nulla sarà dovuto all'Organismo di Consulenza per la prestazione, indipendentemente dagli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- di essere a conoscenza che nel caso in cui il progetto di consulenza presentato dall'Organismo di Consulenza sia valutato non ricevibile e/o non ammissibile dall'Amministrazione regionale si procederà all'archiviazione della presente manifestazione d'interesse con decadenza totale della stessa;
- di impegnarsi a collaborare con l'Organismo di Consulenza per la migliore erogazione della prestazione;
- di impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco ed ogni altra attività di controllo fisico e documentale che si renderà necessaria ai fini dei controlli dagli uffici preposti.
- di essere informato che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- di non aver aderito e di non aderire in futuro ad altri progetti di consulenza a valere sul presente avviso pubblico;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fermo

restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA altresì

di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni di esclusione:

- a) soggetti sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- b) soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2021/2115)

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

**SCHEDA TECNICA DI DETTAGLIO PER SINGOLA AZIENDA
DESCRITTIVA DELLA CONSULENZA**

AZIENDA/IMPRESA
DENOMINAZIONE
CUAA
SEDE (indirizzo completo):
SETTORE PRODUTTIVO PREVALENTE

Descrizione della situazione aziendale ex-ante

Definizione del servizio di consulenza offerto
<p>Oggetto del servizio di consulenza:</p> <p>Obiettivi perseguiti:</p> <p>Descrizione delle tematiche affrontate e della durata di ciascuna (ore):</p> <p>Localizzazione (sede ed indirizzo) e durata complessiva (ore) della consulenza</p>

Tematiche di riferimento*

* di cui al paragrafo 9.3 dell'avviso pubblico

Tempi di realizzazione

Risultati attesi

Data, __/__/____

FIRMA DEL/DEI
CONSULENTE/I

FIRMA DEL CONDUTTORE DELL'AZIENDA



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

**REPORT DELL'ATTIVITA' SVOLTA
PER OGNI IMPRESA AGRICOLA/FORESTALE**

<i>Azienda/Impresa</i>	
<i>Denominazione</i>	
<i>CUAA</i>	
<i>Sede (Comune)</i>	
<i>Indirizzo</i>	
<i>CAP</i>	
<i>Tel.</i>	
<i>PEC/e-mail</i>	

<i>Descrizione della situazione ex ante</i>

<i>Fabbisogno/problematica dell'azienda</i>

<i>Modalità di svolgimento della consulenza: ambito tematico/oggetto specifico; tempistiche (n. ore), costo, data di avvio e di conclusione e luogo di svolgimento (azienda/sede organismo).</i>

***Risultati raggiunti con evidenziazione dei miglioramenti ottenuti rispetto
alla situazione ex ante***

--

Calendario degli incontri

<i>DATA</i>	<i>LUOGO</i>	<i>ORA INIZIO</i>	<i>ORA FINE</i>	<i>ATTIVITA' SVOLTA</i>

Data, __/__/____

FIRMA DEL/DEI CONSULENTE/I

Per conferma

***FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA***



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica

Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"
Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115**

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE FORNITE
E RELATIVE SPESE**

Organismo di consulenza:

Prog.	Denominazione azienda	Tipologia Az. (*)	CUAA	Tematiche oggetto di consulenza (**)	Nominativo Consulente assegnato	Ore consulenza (n.)	Costo standard (€/ora)	Costo totale azienda (€.)
COSTO TOTALE PROGETTO (€.)								

(*) indicare se azienda agricola o forestale;

(**) Indicare la tematica oggetto di consulenza utilizzando i codici come indicati al paragrafo 9.3 del presente Avviso

**TIMBRO e FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ORGANISMO DI
CONSULENZA**



REGIONE ABRUZZO

***Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Ufficio Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)***

***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)***

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022 e s. m. ed i.)**

**AVVISO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
SRH01 - "Erogazione servizi di consulenza"**

Artt. 15 e 78 del Regolamento (UE) 2021/2115

**TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE
PROFESSIONALI ED AMBITI TEMATICI DI CONSULENZA**

Qualifiche professionali	Tematiche di consulenza (di cui all'Articolo 9.3 dell'avviso pubblico)													
	a	b	c	d	e	f	g	h	aa)	bb)	cc)	dd)	ee)	ff)
Dottori agronomi e Dottori forestali	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agrotecnici e Agrotecnici laureati	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori		X			X			X	X	X	X			
Biologi		X	X		X					X		X	X	X
Chimici		X					X							
Dottori commercialisti ed Esperti contabili				X	X				X	X	X			
Geologi		X												
Geometri e Geometri laureati		X			X			X	X	X	X	X		
Ingegneri		X			X	X		X	X	X	X	X		
Tecnologi alimentari					X	X			X	X	X			
Periti agrari e Periti agrari laureati	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Medici veterinari	X		X		X					X			X	X
Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro					X			X		X				
Consulenti del lavoro								X						
Attuari				X										
Avvocati*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Limitatamente alla consulenza giuridico-normativa con esclusione dell'assistenza in giudizio

TEMATICHE

a) I requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi (CGO e BCAA), nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC.

b) I requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2009/147/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

c) Le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica».

d) La prevenzione e la gestione dei rischi

e) Il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2015/2021.

f) Le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

g) La gestione sostenibile dei nutrienti compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno un bilancio dei principali nutrienti nel suolo, i requisiti legali relativi ai nutrienti, i dati relativi al suolo basati sulle informazioni e le analisi disponibili e i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti.

h) Le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

aa) Le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività.

bb) Lo sviluppo di filiere corte.

cc) L'agricoltura biologica.

dd) Il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura.

ee) L'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità.

ff) Gli aspetti nutrizionali e sanitari dell'allevamento.